

I Jolly in pillole

Criticità dello schema del nuovo regolamento dei concorsi pubblici

Consiglio di Stato, parere n. 585 del 4 aprile 2023



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Keywords



1. Consiglio di Stato (cosa è, composizione e cosa fa)
2. Organi di rilievo costituzionale
3. Organi giurisdizionali
4. Organi consultivi
5. Pareri interlocutori
6. Regolamento
7. Analisi tecnico-normativa (**ATN**)
8. Analisi di Impatto della Regolazione (**AIR**)
9. Verifica dell'impatto della Regolazione (**VIR**)
10. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (**DAGL**)
11. Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (**NUVIR**)
12. Drafting normativo
13. Clausola di invarianza finanziaria
14. Modalità di accesso al Pubblico Impiego
15. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
16. Portale unico del reclutamento
17. Rappresentatività legata al genere
18. Utilizzazione di tecnologie informatiche

Approfondimenti



1. <https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-di-stato>
2. https://presidenza.governo.it/DAGL/uff_studi/ATN.html
3. <https://www.giustiziainsieme.it/it/scienza-e-logica-del-diritto/1167-il-drafting-normativo-lingua-e-diritto-nella-biblioteca-di-babele#:~:text=Per%20c.d.%20drafting%20normativo%20si,di%20redazione%20dei%20testi%20legislativi.>
4. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/04/097A0689/sq>
5. <https://l-jus.it/le-leggi-con-clausola-di-invarianza-finanziaria-tra-giurisprudenza-contabile-giurisprudenza-costituzionale-e-prassi-del-quirinale/>
6. <https://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/concorsi-ed-assunzioni>
7. <https://www.inpa.gov.it/>
8. <https://www.giurdanella.it/2019/07/pari-opportunita-nelle-pubbliche-amministrazioni-la-direttiva-2-2019/>
9. https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_informatizzazione_delle_pubbliche_amministrazioni.html

Approvazione in via preliminare dello schema di nuovo regolamento

Il governo ha approvato in via preliminare lo schema di regolamento recante **modifiche al DPR 9 maggio 1994, n. 487**, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Il testo che sta completando l'iter di approvazione.

Richiesta di parere al Consiglio di Stato

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo “Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

Lo schema di decreto oggetto del parere è quello trasmesso con la nota prot. n. 1477 del 20 dicembre 2022 e **già esaminato da Sezione nel parere interlocutorio n. 137 del 2023, non avendo il Ministero proponente ritenuto di inviare un nuovo testo.**

Criticità emerse con il parere interlocutorio n. 137 del 13 gennaio 2023

A) In relazione alla documentazione trasmessa unitamente allo schema di decreto:

- la carenza, sotto plurimi aspetti, dell'ATN a fronte delle dichiarate "finalità di raccolta organica, accorpamento, coordinamento e semplificazione" delle disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego e di concorsi, (...) perseguite dal legislatore tramite l'aggiornamento del d.P.R. n. 487 del 1994";
- la carenza, sotto plurimi profili, dell'AIR, trattandosi dell'adempimento istruttorio che avrebbe dovuto permettere di comprendere in che misura, con quale tempistica e attraverso quali modalità si rivelerà possibile conseguire gli obiettivi principali imposti anche dalla milestone M1C1-56, vale a dire l'aggiornamento e la semplificazione della disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni, la digitalizzazione, la velocizzazione e la razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, l'introduzione di misure a garanzia della parità di genere e, in generale, l'adeguamento dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere;

Criticità emerse con il parere interlocutorio n. 137 del 13 gennaio 2023

- la mancata previsione di forme strutturate di monitoraggio, funzionali sia per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi perseguiti che per l'implementazione di un sistema di correzione "continua" dell'articolato, indispensabile a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la normativa disciplini l'uso di tecnologie soggette ad evoluzione;

Criticità emerse con il parere interlocutorio n. 137 del 13 gennaio 2023

B) in relazione alle previsioni di carattere sostanziale:

- la mancanza nell'articolo 3, comma 6, della legge n. 79 del 2022 di qualsiasi riferimento all'adeguamento dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere, così come all'introduzione di misure che garantiscano la parità di genere;
- l'introduzione della previsione, in forza del combinato disposto degli articoli 5 e 6, quale titolo di preferenza, dell'appartenenza "al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato ha partecipato, a parità, ovviamente di titoli e merito", in mancanza di qualsiasi valutazione sulla "compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali" e sul coordinamento con le disposizioni a carattere specifico, quali l'art. 7 (Gestione delle risorse umane) del D.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 27 (Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro) del D. Lgs. n.198 del 2006, nonché di un'analisi dei dati relativi alla situazione attualmente esistente nelle pubbliche amministrazioni.

Correttivi del Ministero per la pubblica amministrazione

- mediante l'integrazione dell'AIR e dell'ATN a corredo dello schema di regolamento, approfondendo i punti evidenziati come critici;
- mediante la modifica dell'originaria versione dello schema di regolamento "per quanto concerne, in particolare, la risoluzione delle criticità correlate all'uso esclusivo delle tecnologie informatiche".

Il Ministero proponente ha, quindi, trasmesso la nuova ATN e la nuova AIR, corredata dalla valutazione positiva del Nucleo AIR del DAGL, senza però inviare un nuovo testo dello schema di decreto, con le modifiche enunciate nella nuova relazione illustrativa

Osservazioni preliminari maggiormente rilevanti del Consiglio di Stato

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009, concernente l'istruttoria degli atti normativi del Governo, stabilisce, infatti, che "In via generale, **la trasmissione dei provvedimenti normativi al Consiglio di Stato è preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri**. Qualora si tratti di provvedimenti normativi di rango secondario, previa verifica della tipologia del regolamento nonché dell'ambito e della complessità dell'intervento, l'amministrazione proponente, d'intesa con il DAGL, può valutare di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l'acquisizione del **concerto formale delle amministrazioni interessate**. Tale procedura semplificata non è adottata nei casi in cui, sui medesimi provvedimenti, sia necessaria anche l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari". Nel caso di specie si evince dallo stesso schema di decreto sottoposto a parere che la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri è stata adottata nella riunione del 5 ottobre 2022.

Dal tenore della predetta direttiva emerge che **la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri precede di regola l'invio del testo al Consiglio di Stato**, salva l'eccezione della procedura semplificata, mentre **non vi è alcuna espressione dalla quale si possa desumere la necessità di una nuova deliberazione preliminare, laddove il Consiglio di Stato suggerisca delle modificazioni con un parere interlocutorio ovvero adotti un parere definitivo con delle prescrizioni**

Osservazioni preliminari maggiormente rilevanti del Consiglio di Stato

E del resto la mancanza della necessità di una nuova delibera preliminare da parte del Consiglio dei Ministri è coerente con la natura del parere reso dal Consiglio di Stato che non si colloca all'interno del procedimento di formazione della disposizione normativa, ma è espressione di un **sindacato preventivo sulla coerenza logico – giuridica dell'atto normativo** con l'ordinamento nel suo complesso ed è esercitato da un organo **terzo ed imparziale, come si desume dall'art. 100 Cost.** che lo ricomprende tra gli organi ausiliari a garanzia della giustizia nell'amministrazione.

Ne discende che detto sindacato, unitamente a quello sull'efficacia e sulla funzionalità del testo normativo rispetto agli obiettivi perseguiti, esplicito sulla base delle informazioni fornite tramite l'ATN e l'AIR, non può che avere ad oggetto il **testo come trasmesso**, non essendo possibile esprimere un parere che tenga conto della possibilità di futuro di modifiche e/o integrazioni dello stesso.

Per tali ragioni il Consiglio deve, pertanto, procedere all'esame del testo trasmesso, senza tenere conto delle intenzioni di modifica enunciate dal Ministero proponente nella nuova relazione

Parere del Consiglio di Stato

1. La Sezione non può non evidenziare, da un lato, che **le integrazioni e gli approfondimenti relativi sia all'ATN che all'AIR non sono confluiti in nessuna modifica dello schema di regolamento**, e dall'altro che **gli stessi non sono idonei a superare parte delle criticità, in particolar modo di natura sostanziale**, rilevate da questo Consiglio nel più volte richiamato parere interlocutorio n. 137 del 2023.
2. La Sezione non procederà **ad alcun rilievo di drafting**, in considerazione della **persistenza nel testo dello schema di decreto di importanti criticità di natura sostanziale**.
3. La Sezione non ha **nulla da osservare in relazione alle disposizioni dello schema di regolamento** che, sostituendo i precedenti articoli del d.P.R. n. 487 del 1994, hanno la funzione di adeguarne il contenuto alle **modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2022**, e segnatamente, gli articoli 35 – **Reclutamento del personale** -, 35 ter – **Portale unico del reclutamento** - e 35 quater – **Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale** - del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Criticità di natura sostanziale che permangono

La lettera c) dell'art. 1, comma 1, sostituisce l'articolo 3 - Bando di concorso - prevedendone la **pubblicazione sul portale di cui all'articolo 35 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e nel sito istituzionale dell'amministrazione precedente, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**. Si tratta di disposizione che risponde all'esigenza di rendere fruibile, in un'unica sede, tutte le informazioni, gli adempimenti e le comunicazioni, relativi alla procedura concorsuale, agevolando in tal modo la partecipazione degli interessati. La pubblicazione del bando di concorso sul portale e nel sito istituzionale dell'amministrazione precedente tiene luogo, a decorrere dall'anno 2023, della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La predetta norma è stata oggetto di **osservazioni da parte della Sezione sotto un duplice profilo:**

- A) questione dell'ammissibilità dell'introduzione di un titolo preferenziale legato al genere in ragione del differenziale, previsto in una percentuale minima del 30%;
- B) omessa previsione di meccanismi idonei a evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all'utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi della P.A..

Ammissibilità dell'introduzione di un titolo preferenziale legato al genere in ragione del differenziale

- A) **L' articolo 3, comma 6, della legge n. 79 del 2022 e, segnatamente nelle lettere a) – “raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario”- e b) – “semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina”- non si rinvencono le “norme generali regolatrici” in forza delle quali si procede alla rimodulazione del riconoscimento delle riserve e dei titoli di preferenza, norme generali ancor più necessarie tenuto conto del fatto che **le modifiche incidono su materia regolata da fonti normative attributive di status che esulano dallo specifico ambito di competenza della presente disciplina**, concernente le procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.**
- B) La Sezione esprime anche perplessità sulla definizione come “anacronistiche” delle disposizioni relative a titoli di preferenza e a riserve e sulla conseguente affermazione, peraltro indimostrata anche sotto il profilo fattuale, che le stesse darebbero luogo a “ingiustificate discriminazioni” sia “nei confronti degli altri partecipanti” che “fondate sul genere”. Al riguardo si osserva che **la riserva o il titolo di preferenza si basa su una “posizione differenziata” produttiva di uno “svantaggio” che, in quanto tale, giustifica, o quanto meno giustificava al momento della sua adozione, una norma primaria di compensazione.**

Ammissibilità dell'introduzione di un titolo preferenziale legato al genere in ragione del differenziale

Tale considerazione vale per quanto concerne le “riserve in favore dei **militari in ferma di leva prolungata** e di **volontari specializzati delle tre Forze armate** congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale” o “quelle in favore degli **ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** che hanno terminato senza demerito la ferma biennale”, **richiamate dal Ministero proponente, quali esempi di norme “anacronistiche” attributive di “vantaggi” a preponderante favore del genere maschile, “riconducibili al prolungamento del servizio di leva obbligatorio”.**

In tutti i predetti casi **la norma primaria ha previsto la compensazione di “svantaggi” connessi a una “posizione differenziata”, peraltro fondata su principi costituzionali**, atteso che l'articolo 52 della Costituzione stabilisce espressamente che l'adempimento del servizio militare – nei limiti e modi stabiliti dalla legge – “non pregiudica la **posizione di lavoro del cittadino**”, che ha, quindi, legittimato l'adozione di una norma ad hoc.

Né la ratio restitutiva delle citate previsioni di legge **è venuta meno per effetto del solo trascorrere del tempo** in quanto il fatto storico di aver prestato la leva obbligatoria ovvero la leva prolungata, di essere stati volontari specializzati o ufficiali di complemento, integra la “posizione differenziata”, ritenuta meritevole della compensazione, e continua a legittimare l'applicazione della disposizione che correlava alla stessa la riserva.

La totale mancanza di dati statistici relativi all'incidenza della detta tipologia di riserve sulle procedure selettive si presta a ingenerare il dubbio che **la limitazione e la rimodulazione in questione siano una sorta di mera “affermazione di principio” per rendere la normativa maggiormente rispondente all'attuale “comune sentire”**

Equilibrio di genere

La lettera f) dell'art. 1, comma 1, sostituisce l'articolo 6 - Equilibrio di genere-, prevedendo che **il bando indichi, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi e che, qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento**, si applichi il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera n).

Nonostante le considerazioni esposte nella nuova ATN e nella nuova AIR, **la Sezione osserva:**

- che **tale obiettivo non risulta espressamente previsto dal più volte citato articolo 3, comma 6**, al quale viene data attuazione attraverso il presente schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, **né è chiarito in forza di quale disposizione primaria** si procede all'introduzione di **una simile previsione nell'ordinamento tramite una fonte secondaria;**

- **che nell'ATN novellata il Ministero proponente si limita a richiamare l'art. 7** – Gestione delle risorse umane- del D. Lgs. 165/2001, **che disciplina la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro pubblico**, e **l'art. 27** - Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro- **del D. Lgs. 198/2006**, menzionati nel più volte citato parere interlocutorio, **senza però esplicitare, come sollecitato da questo Consiglio, la ragione per la quale si è ritenuto necessario introdurre un nuovo titolo di preferenza e quale sia l'ulteriore e specifica tutela che detta nuova misura assicura nell'ottica della parità di genere rispetto alle disposizioni già presenti nell'ordinamento;**

Equilibrio di genere

- che la nuova AIR dedica il capitolo 1.4 ai “divari di genere nel mondo del lavoro” richiamando:

- 1) **le risultanze dell’analisi del 2021 del Dipartimento per le Pari opportunità** della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’elaborazione della Strategia nazionale per la parità di genere e, segnatamente, l’impatto negativo della genitorialità sulla condizione lavorativa femminile (30 punti percentuali tra padri e madri), l’esiguità della quota di donne in posizioni apicali e di direzione (24%);
- 2) **la relazione sul costo del lavoro pubblico della Corte dei conti per l’anno 2020** dalla quale emerge **una prevalenza percentuale delle donne nella pubblica amministrazione (57%)**, sebbene **connotata da disomogeneità** quanto ai diversi comparti (77% nell’istruzione e ricerca, 67% nel servizio sanitario, 69% nella carriera penitenziaria, 22 % nella carriera diplomatica, 9,3% nei corpi di Polizia, 6% nelle forze armate);
- 3) **il posizionamento all’ultimo posto tra gli stati membri UE del nostro Paese quanto a partecipazione femminile al mercato del lavoro.**

Equilibrio di genere

A fronte di tali risultanze **continua a non essere chiaro in quali termini la previsione di un titolo di preferenza ad hoc** - in presenza di un differenziale tra i generi superiore al trenta per cento - **sia idoneo a ovviare alle problematiche connesse alla partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla qualità dell'attività lavorativa**, apparendo sia il fenomeno dell'abbandono del mondo del lavoro per esigenze familiari, che quello della scarsa presenza del genere femminile in posizioni apicali, anzitutto **non specificamente limitati al pubblico impiego e risultando notoriamente, comunque, connessi a momenti e criticità successivi a quello dell'accesso all'impiego**

- che, infine, **la circostanza dell'interlocuzione "informale" con la Commissione europea sulla questione "parità di genere" e il fatto che la stessa costituisca "un obiettivo cui tendere con fermezza anche al fine di far fronte alla carenza di natalità e al ridotto tasso di occupazione femminile nel Paese" non vale a superare tutte le riportate osservazioni.**

La Sezione osserva che (...) **"nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (...a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) (...)** e il comma 2, ai sensi del quale l'individuazione dei componenti della commissione, una volta raccolte le candidature a seguito della pubblicazione degli avvisi ex art. 35 ter del D.lgs. n. 165 del 2001, **"avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza richiesti"**.

Meccanismi idonei a evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all'utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi della P.A..

La Sezione rileva che nella relazione del 2 marzo 2023 il Ministero per la pubblica amministrazione, aderendo alle considerazioni svolte da questo Consiglio, ha preannunciato l'intenzione di introdurre un comma aggiuntivo all'articolo in commento del seguente tenore.

“In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, **il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza** per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. **Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.** Ciascuna amministrazione, inoltre, deve **garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda.**”.

La Sezione non può esimersi dall'osservare che **in mancanza della trasmissione di un nuovo schema di regolamento il solo fatto di aver preannunciato una modifica, senza averla effettivamente introdotta nel testo, non vale a superare le osservazioni svolte in ordine ai rischi connessi all'utilizzazione delle nuove tecnologie nella fase della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale.** A tal proposito si evidenzia, inoltre, che la rilevata opportunità di garantire un servizio di **assistenza di tipo informatico**, legato alla procedura di presentazione della domanda, **potrebbe comportare spese aggiuntive** (quanto meno in termini di risorse umane specializzate nella gestione del sistema informatico) **che non sembrano essere state debitamente considerate, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 3 dello schema di regolamento.**

Sull'assenza di disposizioni che prevedono forme strutturate di monitoraggio

La Sezione osserva, infine, che permane l'assenza di disposizioni che prevedono forme strutturate di monitoraggio, che **sono, come già evidenziato, "fondamentali per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione "continua" dell'articolato, indispensabile a maggior ragione laddove la normativa disciplini l'uso di tecnologie soggette ad evoluzione"**

Nella relazione del 2 marzo 2023 il Ministero proponente afferma che la previsione del monitoraggio sarà valutata "all'esito dell'entrata in vigore e, successivamente, con cadenza periodica in relazione ai diversi step temporali attuativi che caratterizzano questo processo di riforma graduale, ma non progressivo, che risponde a vincoli contratti dal Paese con l'Unione europea in sede di PNRR" e che "i monitoraggi già previsti a legislazione vigente consentiranno di far emergere i profili su cui incentrare misure integrative o correttive che si dovessero rendere necessarie per il conseguimento degli obiettivi programmatici prefissi".

La Sezione rileva che **tale affermazione sembra in contraddizione con il ruolo fondamentale nell'attività di monitoraggio e controllo che viene attribuito al Portale del Reclutamento (In.PA) il cui utilizzo obbligatorio, a partire dal 2024, secondo la prospettazione dello stesso Ministero, consentirà di "censire in modo più preciso il reale bacino di applicazione del provvedimento, tenuto conto che nel corso del corrente anno il portale diverrà obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti"**.

Conclusioni

La Sezione evidenzia che:

- le integrazioni e gli approfondimenti relativi sia all'ATN che all'AIR non sono confluiti in nessuna modifica dello schema di regolamento
- gli stessi non sono idonei a superare parte delle criticità, in particolar modo di natura sostanziale, rilevate da questo Consiglio nel più volte richiamato parere interlocutorio n. 137 del 2023.

Tale parere apre le porte ad un vasto contenzioso, soprattutto laddove i concorrenti siano esclusi dalle procedure concorsuali per problemi informatici, oppure laddove si faccia applicazione delle riserve e preferenze previste dal regolamento in argomento, senza considerare le norme primarie che stabiliscono riserve e preferenze eliminate dall'attuale testo.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202201887&nomeFile=202300585_27.html&subDir=Provvedimenti

<https://iusmanagement.org/2023/04/27/nel-nuovo-regolamento-dei-concorsi-pubblici-il-consiglio-di-stato-individua-criticita-riguardanti-le-procedure-informatizzate-e-la-parita-di-genere/>

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani

